

APPLICAZIONE D.LGS. 13.04.99, n.123.

PREMESSA

La sanità pubblica veterinaria opera nel comparto "alimenti zootecnici" con l'obiettivo di verificare la corretta applicazione delle norme di settore attraverso le quali si perseguono la tutela della sanità e del benessere degli animali e, conseguentemente, della qualità delle produzioni da questi derivate.

Con la pubblicazione del Decreto Legislativo 13.04.99, n. 123, "Recepimento della Direttiva n.95/69/CEE, che fissa le condizioni e le modalità per il riconoscimento di taluni stabilimenti ed intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali" (G.U. Serie Generale n. 105 del 07.05.1999), le misure di controllo ed autocontrollo vengono allargate alla fase dell'alimentazione degli animali produttori di alimenti per l'uomo.

Il concetto di "controllo di processo" si estende, quindi, anche agli alimenti per animali. Peraltro, nella consapevolezza dell'importanza delle azioni di prevenzione, sono compresi nella norma anche gli alimenti per animali d'affezione, elemento che sottolinea come sia importante la qualità dell'alimentazione nella valutazione complessiva del benessere animale.

Dalla conoscenza, poi, della realtà zootecnica veneta si comprende le ripercussioni che avrà la rigorosa applicazione di detto decreto non solo sul comparto produttivo/commerciale direttamente interessato ma, anche, sulla specifica attività dei Servizi Veterinari (Area "C") delle Az.ULSS che ora vengono direttamente coinvolti anche nella fase istruttoria.

In generale si può evidenziare che il D.Lgs.n.123/99:

1. introduce l'obbligo di autocontrollo dei flussi di processo della produzione secondo lo schema HACCP anche nel comparto dell'alimentazione animale;
2. definisce la figura dell'**intermediario**, ne disciplina l'attività e ne stabilisce le responsabilità;
3. attraverso l'attività di controllo a fini autorizzativi consentirà ai Servizi Veterinari di approfondire ulteriormente le conoscenze di un settore assai complesso e mutevole, soprattutto dal punto di vista legislativo;
4. contribuirà sicuramente ad allontanare alcuni ragionevoli dubbi in merito alle irregolarità o leggerezze nella preparazione dei mangimi durante un periodo come l'attuale in cui il consumatore di derrate alimentari di origine animale, sull'onda dei recenti scandali, nutre una scarsissima considerazione del settore;
5. permetterà di effettuare il censimento di coloro che fabbricano alimenti composti per esclusivo uso aziendale;
6. stabilisce norme precise in merito alla *rintracciabilità* delle materie prime utilizzate per la produzione di mangimi composti (aspetto, questo, essenziale alla luce, anche, dei recenti fatti inerenti l'episodio "diossine").

In particolare il D.lgs.n.123/99:

1. **ABROGA**:
 - 1) gli artt. 6, 7 e 8, Legge 15.02.63, n. 281 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - 2) i commi 1 e 8, art.14, DPR 01.03.92, n. 228 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. **INTRODUCE**:

il Riconoscimento o la Registrazione degli stabilimenti che producono additivi, premiscele, mangimi additivati, mangimi contenenti premiscele:

 - 1) per l'immissione in commercio;
 - 2) per autoconsumo;

il Riconoscimento o la Registrazione degli INTERMEDIARI.
3. **DELEGA**:

alla Regione Veneto il **Riconoscimento** e la **Registrazione** degli Stabilimenti (ad eccezione di quelli per la produzione d'additivi di cui all'art.2, comma 2, lett. a) che risulta di competenza ministeriale) e degli Intermediari.

Pertanto, la Direzione Regionale per la Prevenzione, al fine di uniformare l'applicazione di detto decreto in accordo, anche, con quanto determinato in altre regioni (Lombardia, Piemonte, etc.) assieme alle quali si trova concentrato l'82% degli stabilimenti di produzione, ha predisposto, per le varie tipologie d'impianto, i modelli per:

1. **Domande di Riconoscimento** e di **Registrazione** (riportano l'elenco della documentazione a corredo della domanda) **Allegati nn. 1 - 2 - 3**;

Si ricorda, inoltre, che qualora per un medesimo allevamento (Codice anagrafico DPR n.317/96 unico) esistessero più ragioni sociali (es.Premi PAC), si raccomanda la compilazione di un'unica Domanda nella quale, però, siano riportate TUTTE LE RAGIONI SOCIALI.

Premesso quanto sopra, infine, si ritiene opportuno fornire di seguito alcuni chiarimenti sui principali aspetti che a parere della competente Direzione Regionale potrebbero indurre dubbi interpretativi.

PROCEDURE DI RICONOSCIMENTO

1..DOMANDA

Deve essere presentata ai fini del **Riconoscimento** degli:

stabilimenti di cui all'art. 2, comma 2, lettere b), c), d), e), f), D.Lgs.n.123/99

intermediari di cui all'art. 3, comma 1, D.Lgs.n.123/99;

deve essere trasmessa all'Az.ULSS territorialmente competente per la sede produttiva dell'impianto, IN DUPLICE COPIA e relativi Allegati ove previsti, di cui:

- * l'**ORIGINALE in bollo** indirizzato alla Regione del Veneto – Direzione per la Prevenzione – Dorsoduro, 3493 –30123 VENEZIA;
- * la **COPIA** indirizzata all'Az.ULSS. territorialmente competente per la sede produttiva dello impianto.

N.B.: Il termine per la presentazione della Domanda è il 22 novembre 1999, tuttavia, si da atto che, qualora l'Originale per la Regione del Veneto e la Copia per l'Az.ULSS fossero trasmesse all'Az.ULSS territorialmente competente a mezzo postale, farà fede la data del timbro postale presso il quale verrà effettuata la spedizione a mezzo Raccomandata semplice. Viceversa, qualora si provvedesse a consegnare a mano detto materiale, la data di protocollo della domanda dovrà essere obbligatoriamente del 22 novembre 1999.

La procedura per il riconoscimento degli impianti di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), D.Lgs.n.123/98, è di competenza del Ministero della Sanità D.A.N.S.P.V.- Uff.XI.

Gli impianti già in funzione alla data d'entrata in vigore del presente decreto devono presentare domanda di riconoscimento o registrazione entro il termine perentorio del 22 novembre 1999.

Tale domanda consente agli impianti di proseguire comunque l'attività fino all'effettuazione del sopralluogo ispettivo, da effettuarsi entro il termine perentorio del 1 aprile 2001.

2. SOPRALLUOGO ISPETTIVO AI FINI DEL RICONOSCIMENTO

Poiché, ai sensi dell'art. 14, D.Lgs.n.123/99, le "Commissioni provinciali", di cui agli artt. 6 e 7, Legge 15.02.63, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, risultano abrogate, il Servizio di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche dell'Az.ULSS territorialmente competente per sede produttiva:

1. verifica che la domanda sia formalmente corretta (in ordine, anche, alla documentazione allegata);
2. effettua il sopralluogo ispettivo ai fini del riconoscimento;
3. trasmette per l'assegnazione del Numero di Riconoscimento la Domanda, tutti gli Allegati ed il Verbale Ispettivo finale alla Regione del Veneto - Direzione per la Prevenzione – Dorsoduro 3493 – 30123 VENEZIA.

per quanto attiene, in particolare, il punto 2., si ricorda che il Sopralluogo può fornire i seguenti esiti:

a) FAVOREVOLE

- in tal caso l'Az.ULSS:
- notifica all'interessato l'esito del sopralluogo
 - trasmette copia del verbale di sopralluogo alla Regione;
- e la Regione:
- procede all'assegnazione del numero di riconoscimento ai sensi di quanto indicato nell'allegato II, cap. II, D.Lgs. 123/99;

b) FAVOREVOLE CONDIZIONATO

- in tal caso l'Az.ULSS:
- notifica all'interessato l'esito del sopralluogo;
 - notifica le carenze strutturali e funzionali rilevate;
 - notifica il periodo utile per la loro rimozione (di norma concordato con l'interessato);
 - trascorso tale periodo effettua un ulteriore sopralluogo procedendo, a seconda dei casi, come indicato alle lettere a) o c);

c) SFAVOREVOLE

- in tal caso l'Az.ULSS:
- notifica all'interessato l'esito del sopralluogo
 - nel caso degli impianti di cui all'art. 4 commi 7 e 8 (impianti già in funzione ai sensi della previgente normativa) notifica, con parere motivato, la cessazione dell'attività inerente l'istanza di riconoscimento;
 - trasmette copia del verbale di sopralluogo alla Regione.

Nel caso in cui, in sede di **VIGILANZA PERIODICA**, l'esito del sopralluogo riportato nel Verbale Ispettivo sia SFAVOREVOLE, la Regione:
⇒ verificata la documentazione agli atti ed eventualmente operato un eventuale sopralluogo, **revoca il Numero di Riconoscimento**.

E' appena il caso di richiamare che, ai sensi dell'art. 4, comma 10, D.Lgs.n.123/99, relativamente agli Intermediari che esercitano esclusivamente attività di rivendita, senza mai disporre del prodotto nei propri impianti, l'Az.ULSS può non procedere al sopralluogo, purché questi allegino alla domanda una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti relativi alla "registrazione di dati" di cui al punto 6.2, allegato I.

SPESE PER IL RICONOSCIMENTO

Ai sensi dell'art.4, comma 12, D.Lgs.n.123/99, viene previsto il pagamento da parte dei richiedenti di una tariffa sulla base del costo effettivo del servizio, per il Riconoscimento degli stabilimenti e degli intermediari di cui ai commi 3, 7 e 8 dell'art.4 del D.Lgs.n.123/99.

Nella necessità di definire correttamente gli importi, si ritiene corretto prevedere nel fac-simile di Domanda il richiamo dell'obbligo da parte del Richiedente a provvedere a tal senso sulla base di indicazioni successivamente emanate.

PROCEDURE DI REGISTRAZIONE

1..DOMANDA

Deve essere presentata ai fini del **Registrazione** degli:

stabilimenti di cui all'art. 7, comma 2, lettere a), b), c), d), D.Lgs.n.123/99

intermediari di cui all'art. 8, comma 1, D.Lgs.n.123/99;

deve essere trasmessa all'Az.ULSS territorialmente competente per la sede produttiva dell'impianto IN DUPLICE COPIA e relativi Allegati ove previsti, di cui:

- * l'**ORIGINALE in bollo** indirizzato alla Regione del Veneto – Direzione per la Prevenzione – Dorsoduro, 3493 –30123 VENEZIA;
- * la **COPIA** indirizzata all'Az.ULSS. territorialmente competente per la sede produttiva dello impianto.

N.B.: Il termine per la presentazione della Domanda è il 22 novembre 1999, tuttavia, si da atto che, qualora l'Originale per la Regione del Veneto e la Copia per l'Az.ULSS fossero trasmesse all'Az.ULSS territorialmente competente a mezzo postale, farà fede la data del timbro postale presso il quale verrà effettuata la spedizione a mezzo Raccomandata semplice. Viceversa, qualora si provvedesse a consegnare a mano detto materiale, la data di protocollo della domanda dovrà essere obbligatoriamente del 22 novembre 1999.

Al riguardo è appena il caso di richiamare che ai sensi dell'art. 7, comma 3, D.Lgs.n.123/99, gli impianti che hanno ottenuto il Riconoscimento, per l'esercizio delle attività di cui all'art. 2, comma 2, lettere a), b), c), e), non devono richiedere la Registrazione di cui all'art. 7, comma 1, per le attività corrispondenti a quelle di cui all'art 7, comma 2, lettere a), b), c), d).

Gli impianti già in funzione alla data d'entrata in vigore del citato decreto devono presentare domanda entro il termine perentorio del 22 novembre 1999.

Tale domanda consente agli impianti di proseguire comunque l'attività fino all'effettuazione del sopralluogo ispettivo, da effettuarsi entro il termine perentorio del 22 maggio 2001.

Il Servizio di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche dell'Az.ULSS territorialmente competente per sede produttiva:

1. verifica che la domanda sia formalmente corretta (in ordine, anche, alla documentazione allegata);
2. entro 3 mesi dalla sua regolarizzazione laddove carente o incompleta provvede a darne comunicazione all'azienda ed effettua il sopralluogo ispettivo ai fini della Registrazione;
3. trasmette per l'assegnazione del numero di Registrazione la Domanda, tutti gli Allegati ed il Verbale Ispettivo finale alla Regione del Veneto - Direzione per la Prevenzione – Dorsoduro 3493 – 30123 VENEZIA.

per quanto attiene, in particolare, il punto 2., si ricorda che il Sopralluogo può fornire i seguenti esiti:

a) FAVOREVOLE

in tal caso l'Az.ULSS: - notifica all'interessato l'esito del sopralluogo
- trasmette copia del verbale di sopralluogo alla Regione;
e la Regione: - procede all'assegnazione del numero di registrazione;

b) FAVOREVOLE CONDIZIONATO

in tal caso l'Az.ULSS: - notifica all'interessato l'esito del sopralluogo;
- notifica le carenze strutturali e funzionali rilevate;
- notifica il periodo utile per la loro rimozione (di norma concordato con l'interessato);
- trascorso tale periodo effettua un ulteriore sopralluogo procedendo, a seconda dei casi, come indicato alle lettere a) o c);

c) SFAVOREVOLE

in tal caso l'Az.ULSS:

- notifica all'interessato l'esito del sopralluogo
- nel caso degli impianti di cui all'art. 4 commi 7 e 8 (impianti già in funzione ai sensi della previgente normativa) notifica, con parere motivato, la cessazione dell'attività inerente l'istanza di riconoscimento;
- trasmette copia del verbale di sopralluogo alla Regione assieme a tutta la documentazione;

Nel caso in cui l'esito del sopralluogo riportato nel Verbale Ispettivo sia FAVOREVOLE, la Regione:

1. verifica la formale correttezza della domanda;
2. assegna, entro 3 mesi dal suo ricevimento, un numero di Registrazione conforme a quanto previsto all'allegato II, cap. II.;

Nel caso in cui, in sede di **VIGILANZA PERIODICA**, l'esito del sopralluogo riportato nel Verbale Ispettivo sia SFAVOREVOLE, la Regione:

⇒ verificata la documentazione agli atti ed eventualmente operato un eventuale sopralluogo, **revoca il Numero di Registrazione.**

- * - * -

La scrivente Direzione, infine, ritiene necessario prevedere una specifica fattispecie autorizzativa di Riconoscimento e di Registrazione di cui agli artt.2 e 7 del D.Lgs.n.123/99 (in particolare riferito all'art.2, comma 2, lett.e) e lett.f), e all'art.7, comma 2, lett.d).) laddove si individua una realtà operativa organizzata su più allevamenti funzionalmente collegati tra loro (soccide, cooperative, etc.); in particolare, cioè, si ritiene che debba essere Riconosciuto o Registrato solamente quell'allevamento ove vengono materialmente prodotti gli alimenti composti di cui agli estremi legislativi soprarichiamati e non, anche, tutti gli altri allevamenti che li utilizzano semplicemente.

Pertanto, al fine di garantire, comunque, la vigilanza sanitaria, appare indispensabile che, qualora si rappresentasse detta necessità, il rappresentante legale dell'allevamento interessato al Riconoscimento/Registrazione specificasse nella apposita Domanda anche gli estremi degli allevamenti che utilizzeranno detti alimenti composti, allegando alla Domanda le dichiarazioni dei rappresentanti legali degli allevamenti funzionalmente collegati.

DIREZIONE PER LA PREVENZIONE
IL DIRIGENTE REGIONALE
Dr. Paolo Spolaore